

Fallimento 345/2011 di Sprintours Spa
c/o Curatore dott. Livio Perri
Via Angelo Brofferio 6
00195 Roma
Tel . 0637512356 – Fax 0637358330
fallimentosprintours@studioperri.com

A Tutti i CREDITORI
Loro Sedi

COMUNICAZIONE Via E-mail

OGGETTO: Fallimento n. 345/2011 di Sprintours Spa, C.F e Registro delle imprese
n. 08054240588.

AVVISO AI CREDITORI EX ART. 92 L.F.

Comunico che il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 345/2011 del 6 giugno 2011, ha dichiarato il fallimento della società in oggetto, nominando Giudice Delegato il Dott. Giuseppe Di Salvo e Curatore Fallimentare il sottoscritto.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il 04/10/2011, ore 10.15.

Le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui sopra, quindi entro il 5 Settembre 2011.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sono considerate tardive a norma dell'art. 101 L.F..

Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Nei termini indicati, il ricorso, in duplice copia, contenente la domanda di ammissione al passivo può essere sia presentato, sia spedito, alla Cancelleria del Tribunale, e può essere sottoscritto in proprio o da un legale, nel qual caso questi deve essere fornito di procura.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare, del Giudice Delegato al quale saranno dirette nonché le generalità del creditore (nome e cognome ovvero denominazione sociale, numero di codice fiscale e partita I.V.A.);
- 2) la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo, oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità. In difetto di tale indicazione tutte le comunicazioni e le notificazioni successive si effettueranno presso la Cancelleria del Tribunale.

Il ricorso è inammissibile se è omissso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 o 3 di cui sopra. Se è omissso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4, il credito è considerato chirografario.

Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato, in regola con le vigenti disposizioni fiscali (in particolare, gli effetti cambiari devono essere allegati in originale), tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere depositati sino dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

I creditori che siano lavoratori subordinati dovranno evidenziare quanto richiesto per retribuzioni arretrate, quanto per Tfr e per mancato preavviso avendo cura di fornire tutti i giustificativi e i conteggi dettagliati.

Le imprese artigiane, per ottenere l'ammissione al privilegio, dovranno allegare documentazione adeguata (certificato di iscrizione all'albo rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data recente, copia dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni Iva relative all'anno in cui sono sorte le ragioni del credito e ai due precedenti, copia del libro matricola).

Gli istituti di credito dovranno allegare alla domanda copia del contratto di conto corrente e gli estratti del conto corrente dell'ultimo anno.

Coloro che vantano diritti sulle cose mobili o immobili del fallito è opportuno che presentino domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

Con la domanda di rivendica o di restituzione è possibile chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

Ciascun creditore può fornire la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori.

Il progetto di stato passivo sarà depositato in Cancelleria del Tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti e potrà essere esaminato dai creditori. Ogni creditore potrà presentare osservazioni scritte, fino all'udienza.

Ai fini di un sollecito svolgimento della procedura, si invitano i creditori a far pervenire allo scrivente ogni notizia sulla società fallita e/o sui rapporti con la stessa intrattenuti, ritenuta utile per il recupero dei crediti, per la ricostruzione del patrimonio e per individuare i soggetti responsabili del dissesto.

Chiunque fosse in possesso di beni, attrezzature o altro di proprietà della fallita è tenuto a darne immediata comunicazione alla curatela.

Roma 21/06/2011

Distinti saluti.

Il Curatore.
dott. Livio Perri

